

Il chiarimento dell'Agenzia. Restano comunque i dubbi in ambito welfare aziendale

# Voucher, Iva a doppia strada

## La certezza del trattamento fiscale qualifica il buono

DI CLAUDIO  
DELLA MONICA

I voucher qualificabili come buoni-corrispettivo ai sensi della Direttiva Ue 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 possono essere monouso o multiuso a seconda che vi sia certezza o meno, già al momento della loro emissione, del trattamento Iva attribuito alla corrispondente cessione di beni o prestazioni di servizi. E questo a prescindere dal numero di beni o servizi offerti tramite i singoli buoni-corrispettivo, nonché dalla loro forma, fisica o elettronica.

Questi i principi espressi dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 519 del 12 dicembre 2019 (si veda *ItaliaOggi* del 13/12/2019), ove l'istante, volendo assegnare alla propria clientela buoni-corrispettivo o voucher in forma fisica o elettronica quali omaggi a titolo promozionale, ha chiesto chiarimenti in ordine alla loro riconducibilità tra i buoni monouso o multiuso.

I buoni monouso sono sog-

getti a Iva al momento del trasferimento, compresa la loro emissione da parte del soggetto passivo che agisce in nome proprio. In altri termini ogni trasferimento, compresa l'emissione, è considerato cessione di beni o prestazioni di servizi cui il buono monouso si riferisce. Per i buoni multiuso, invece, l'Iva risulta esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati e pertanto qualsiasi trasferimento precedente non è soggetto Iva.

Secondo l'Agenzia, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nella categoria dei buoni monouso i «cofanetti regalo» in cui sono noti, al momento della loro emissione, la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, le cui aliquote possono essere anche diverse.

Rientrano viceversa nella categoria dei buoni multiuso i cofanetti regalo che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell'ambito di un pa-

niere, uno o più beni o servizi soggetti ad aliquote Iva diverse.

L'esemplificazione impone un parallelo con gli stessi beni e servizi offerti in ambito di welfare aziendale. È noto che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir, può avvenire anche mediante documenti di legittimazione o voucher (art. 51, comma 3 bis Tuir). Per espressa previsione di legge (art. 6, dm 25 marzo 2016) i documenti di legittimazione danno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale se risultano di valore superiore a 258,23 euro; possono invece dare diritto a più beni e servizi purché il valore cumulativo degli stessi non ecceda il predetto limite. Inoltre, devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi, in altre parole non devo-

no circolare.

Ebbene, il cofanetto regalo quale omaggio a titolo promozionale a favore della clientela subisce lo stesso trattamento Iva del cofanetto regalo nell'ambito di un piano welfare a favore dei dipendenti?

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva Ue 2016/1065, il documento di legittimazione richiamato dall'art. 51, comma 3 bis, Tuir era pacificamente considerato «mera movimentazione finanziaria» (risoluzione Entrate 21/2011 e circolare ministeriale 30/502598 del 1974 e 27/361446 del 1976). L'Iva era pertanto dovuta solo all'atto dell'utilizzo del voucher presso l'esercizio convenzionato. Ma dopo? A tutt'oggi non è dato sapere.

Se i voucher welfare ricadessero nella disciplina della Direttiva Ue bisognerebbe, nell'esempio, distinguere ai fini Iva i cofanetti regalo monouso da quelli multiuso, armonizzando peraltro la nuova normativa con quella contenuta nel citato art. 6 del dm 25 marzo 2016. Viceversa, se

quest'ultima fosse considerata normativa speciale in deroga, il trattamento Iva dei voucher welfare coinciderebbe di fatto con quello riservato ai buoni-corrispettivo multiuso.

Ancora diverso risulta il caso dei «voucher on demand», prodotti dai gestori delle piattaforme informatiche che offrono beni e servizi welfare, da utilizzarsi presso un network di esercizi affiliati creato dagli stessi gestori-emittenti. Le modalità di richiesta dei voucher da parte del dipendente sono tali per cui al gestore-emittente è già noto, al momento della loro emissione, il regime Iva applicabile. Questo rende praticamente superflua l'indagine sulla loro inclusione o meno tra i buoni-corrispettivo.

—© Riproduzione riservata—



## Dipendenti delle Entrate, manifestazione a Roma

Dipendenti delle Entrate in agitazione che culminerà in una manifestazione prevista per metà mese. Con una nota congiunta diffusa l'ultimo dell'anno, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal-Unsa e Fip, a seguito della riunione sindacale del 30 dicembre sulle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità, ricordano come non sia andata a buon fine, «anche a causa della mancata certificazione da parte degli organi di controllo, la nostra volontà di remunerare meglio queste figure con fondi aggiuntivi a carico dell'agenzia», la quale non avrebbe messo in campo nessun piano B, limitandosi a prenderne atto. «Non lasceremo che la sempre più marcata demotivazione, indotta da almeno un decennio di colpevole disattenzione nei confronti del personale, si trasformi in apatia e menefreghismo, come forse qualcuno auspica. Intendiamo con ancora più forza rivendicare il nostro ruolo nel Paese e il diritto a svolgere il nostro lavoro ma anche a vederlo remunerato attraverso il pagamento in tempi accettabili del salario di produttività, la possibilità di accedere a una carriera e non a posizioni costantemente precarie, e rivendichiamo la reale partecipazione dei lavoratori alla vita degli uffici», si legge nella nota che così prosegue: «Visto che tutto questo continua ad esserci negato dalla politica e dall'Agenzia delle entrate, annunciamo la ripresa della nostra vertenza con assemblee a partire da gennaio che culmineranno in una grande manifestazione nella seconda metà di gennaio a Roma e in tutti gli uffici dell'Agenzia». Nel frattempo, vista l'imminente scadenza degli incarichi di cui agli articoli 17 e 18 del contratto Integrativo dell'Agenzia delle entrate, i sindacati diffidano l'amministrazione dal conferire deleghe di funzioni senza remunerazione «poiché le figure previste dal citato Ccn sono indissolubilmente legate alle indennità elencate negli stessi articoli del citato contratto». E invitano tutti gli attuali capi team, capi area e capi reparto ad aderire allo stato di agitazione e rifiutare eventuali offerte a ricoprire incarichi privi della remunerazione connaturata alle responsabilità, «assicurando loro che troveranno il sindacato a difenderli in caso di indebite pressioni da parte di dirigenti locali e regionali».

—© Riproduzione riservata—

# LA LEGGE DI BILANCIO 2020



La guida completa con le novità più importanti in vigore dal primo gennaio 2020

- I nuovi strumenti di lotta all'evasione
- Cambiano le regole del penale tributario
- Ridimensionato il regime dei forfettari
- Il colpo di scure sulle detrazioni Irpef
- Le nuove norme su appalti e ritenute
- Le imposte sulle auto aziendali
- I correttivi per la finanza locale

CON I TESTI DELLA LEGGE DI BILANCIO E DEL DL FISCALE E L'INDICE DEGLI ARGOMENTI

In collaborazione con



DA LUNEDÌ 6 GENNAIO IN EDICOLA CON  
Disponibile anche sul sito [www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

